

TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

Proc. n. 37 /2019 SI (piano del consumatore)

Il giudice designato, dott.ssa Giusi Ianni,

a scioglimento della riserva assunta in data 9.7.2020;

letto il ricorso depositato da Bertucci Nazareno al fine di ottenere l'omologa della proposta di piano del consumatore redatta nel suo interesse dal gestore della crisi nominato dall'OCC istituito presso l'ordine dei commercialisti di Cosenza;

richiamato quanto osservato nel decreto di fissazione di udienza del 2.1.2020;

rilevato che la proposta di piano rimodulata dal gestore a seguito delle indicazioni offerte nel citato decreto del 2.1.2020 e dell'emergere di ulteriori debiti in corso di procedura (deposito del 6.3.2020) prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione; il pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 60,44% (nei limiti del valore degli immobili su cui insiste la prelazione); il pagamento parziale (al 20%) dei creditori chirografari e della parte faciliata dei crediti privilegiati, entro il termine di nove anni e nove mesi a partire dal decreto di omologazione del piano;

osservato:

- Che ricorrono le astratte condizioni di ammissibilità della procedura, in quanto il ricorrente può qualificarsi come "consumatore" e non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 7 co 2 l. 3/2012;
- Che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, alla luce del luogo di residenza del ricorrente;
- Che sussiste una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6 l. 3/2012);
- Che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;
- Che nessuno dei creditori inseriti nel piano ha avanzato contestazioni in punto di convenienza o fattibilità di esso;
- Che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: nel caso di specie,



pur risultando ripetuti accessi al credito del ricorrente, deve tenersi conto che nel 2014 il Bertucci perdeva il lavoro fino a quel momento svolto, andando incontro ad un peggioramento reddituale, a causa della mancata percezione regolare delle retribuzioni in periodi di lavoro saltuario, fino alla stabilizzazione presso la ditta Mazza Francesco Autotrasporti S.a.s. avvenuta nel 2017. Non risultano, d'altra parte, finanziamenti per scopi voluttuari, in quanto gli accessi al credito avvenuti ante 2014 (in periodo di stabilità lavorativa e retributiva del ricorrente) erano destinati, secondo i chiarimenti resi dal gestore e dal difensore del ricorrente antecedentemente alla fissazione dell'udienza per l'omologa, alla ristrutturazione dell'abitazione principale e all'acquisto di mobili, mentre quelli successivi, oltre a rappresentare una piccola parte dell'esposizione debitoria complessiva, erano finalizzati al ripianamento di debiti (in particolare il finanziamento contratto con la Credit service & C. S.p.A. nel 2015, costituente piano di rientro relativamente alle somme vantate dalla Findomestic S.p.A. per gli importi non saldati relativi al contratto n. 20012979229501 e 200129792294524) o al soddisfacimento di esigenze familiari (in particolare il debito contratto con la Deutsche Bank, finalizzato a conseguire la disponibilità di una carta di credito utilizzata per le spese della famiglia con addebito mensile sul conto corrente);

- che il piano prospettato appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che il ricorrente è proprietario di immobili di valore, secondo le consulenze di parte versate in atti, inferiore alle somme offerte ai creditori ipotecari e gode unicamente del reddito da retribuzione che sarebbe pignorabile solo nei limiti di legge;
- che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;
- che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari può dirsi non irrisoria, anche sulla base delle linee guida in materia di sovraindebitamento varate dall'ufficio, così come ragionevole può dirsi la durata degli obblighi derivanti dal piano (inferiore ai dieci anni), alla luce dell'ammontare dell'esposizione debitoria e delle condizioni economiche complessive del ricorrente;

ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano alle condizioni di cui all'integrazione del 6.3.2020;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da Bertucci Nazareno (alle condizioni di cui all'integrazione del 6.3.2020);



- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore della ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 17/07/2020

Il giudice  
dott.ssa Giusi Ianni

